



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
37^a Seduta
Giovedì 29 giugno 2017

Deliberazione n. 222 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria).

Presidente: Giuseppe Gentile
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 21, assenti 10

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i sei articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 21, a favore 21 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Gentile

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 29 giugno 2017



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 222 del 29 giugno 2017

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

16 APRILE 2002, N. 19 (NORME PER LA TUTELA, GOVERNO ED USO

DEL TERRITORIO – LEGGE URBANISTICA DELLA CALABRIA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 2017.

Reggio Calabria, 29 giugno 2017

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Gentile)



RELAZIONE

La proposta emendativa alla LR 19/2002 ha l'obiettivo prioritario di rilanciare l'adesione al principio della pianificazione a consumo di suolo zero, stabilito nella legge all'art. 27 quater, in piena sintonia con la direttiva d'azione dell'Unione Europea e nazionale, proponendo modelli alternativi a quelli correnti, portatori di logiche e strategie di governo del territorio rispettose del patrimonio e delle identità locali. In particolare, all'art. 1 sono state apportate modifiche ed integrazioni oggetto della presente proposta, accogliendo alcune richieste pervenute su specifiche problematiche inerenti la redazione dei Piani Strutturali in forma associata e all'uso dei contributi erogati a tal fine (art. 27 bis LUR).

All'art. 2 è apparso opportuno non limitare, mediante un termine di scadenza, l'adesione alla procedura semplificata riservata ai piccoli comuni con dimensionamento inferiore a 5000 abitanti (art. 27 ter LUR). Inoltre, la proposta emendativa, trova riscontro positivo, nelle istanze avanzate dagli Enti locali nei numerosi incontri inerenti lo stato di attuazione dei PSC/PSA.

All'art. 3 è apparso, altresì, opportuno non limitare, mediante un termine di scadenza, l'adesione alla procedura a "consumo di suolo zero" così come anche emerso in occasione dei numerosi incontri con le Amministrazioni comunali relativi allo stato di attuazione del PSC/PSA (art. 27 quater LUR).

All'art. 4 si è ritenuto, inoltre, mantenere per i comuni che aderiscono alla procedura di cui all'art. 27 quater, nonché ai comuni muniti di apposito decreto regionale di approvazione della verifica del non contrasto, la premialità legata alla vigenza delle previsioni degli strumenti urbanistici (PRG e PdF), fino all'adozione dei nuovi Piani. E' stata introdotta, inoltre, la previsione dei casi di fusione di comuni, fissando un termine di approvazione del Piano in dodici mesi decorrenti dalla data di costituzione formale del nuovo ente e riconosciuta una premialità d'accesso ai Comuni che adempiono a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 65, ovvero che approvano lo strumento urbanistico entro il 31.12.2017, alle risorse della programmazione dei fondi comunitari (art. 65).

La necessità di mantenere uno standard di previsioni di Piano degli strumenti comunali si integra al quadro di riferimento per le "politiche del paesaggio" e delle direttive in materia ambientale e quelle più generali per lo sviluppo sostenibile stabilite a livello europeo, nazionale e regionale applicabili a tutto il territorio regionale, da parte di tutti gli enti competenti, secondo gli orientamenti e le indicazioni della Convenzione Europea del Paesaggio (Legge 9 gennaio 2006, n.14), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i.), e della Legge Urbanistica Regionale n.19/2002 e s. m. e i. e dei più recenti strumenti nazionali ed internazionali in materia di sviluppo sostenibile che impone un'attenzione specifica sulla vigenza delle previsioni dei piani e sugli eventuali danni che possono determinarsi nell'ambito di trasformazioni d'uso del territorio non controllate.



Consiglio Regionale della Calabria

All'art. 5 è stato precisato che da quanto disposto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

All'art. 6 è stato precisato la vigenza della nuova norma che decorrerà dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sui BURC.

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-legge Urbanistica della Calabria)."

Tipologia della proposta di legge:

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

Il disegno di legge regionale in epigrafe accoglie le richieste pervenute da parte di amministrazioni ed enti locali inerenti l'adesione alle procedure semplificate di cui all'art. 27 ter e quater della LUR, i cui termini risultano scaduti al 31.12.2016 ed a specifiche problematiche quali la vigenza delle previsioni di piano, collegate ad aspetti di entrate finanziarie per le amministrazioni, nonché prevede modifiche ed integrazioni rivolte ad una più agevole interpretazione ed applicazione della norma.

Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

La proposta emendativa alla LR 19/2002 ha l'obiettivo prioritario di rilanciare l'adesione al principio della pianificazione a consumo di suolo zero, stabilito nella legge all'art. 27 quater, in piena sintonia con la direttiva d'azione dell'Unione Europea e nazionale, proponendo modelli alternativi a quelli correnti, portatori di logiche e strategie di governo del territorio rispettose del patrimonio e delle identità locali.

Inoltre, la proposta emendativa, trova riscontro positivo, nelle istanze avanzate dagli Enti locali nei numerosi incontri inerenti lo stato di attuazione dei PSC/PSA.



Consiglio Regionale della Calabria

La necessità di mantenere uno standard di previsioni di Piano degli strumenti comunali si integra al quadro di riferimento per le "politiche del paesaggio" e delle direttive in materia ambientale e quelle più generali per lo sviluppo sostenibile stabilite a livello europeo, nazionale e regionale applicabili a tutto il territorio regionale, da parte di tutti gli enti competenti, secondo gli orientamenti e le indicazioni della Convenzione Europea del Paesaggio (Legge 9 gennaio 2006, n.14), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i.), e della Legge Urbanistica Regionale n.19/2002 e s. m. e i. e dei più recenti strumenti nazionali ed internazionali in materia di sviluppo sostenibile che impone un'attenzione specifica sulla vigenza delle previsioni dei piani e sugli eventuali danni che possono determinarsi nell'ambito di trasformazioni d'uso del territorio non controllate.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

Il disegno di legge regionale accoglie le richieste pervenute da parte di amministrazioni ed enti locali inerenti l'adesione alle procedure semplificate di cui all'art. 27 ter e quater della LUR, i cui termini risultano scaduti al 31.12.2016 ed a specifiche problematiche quali la vigenza delle previsioni di piano, collegate ad aspetti di entrate finanziarie per le amministrazioni, nonché prevede modifiche ed integrazioni rivolte ad una più agevole interpretazione ed applicazione della norma.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

SCHEDA DI SINTESI

Articolo della proposta di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Art. 1	Nessun onere finanziario in quanto trattasi di norma che accoglie le richieste pervenute da parte di amministrazioni ed enti locali inerenti l'adesione alle procedure semplificate di cui all'art. 27 ter e quater della LUR, i cui termini risultano scaduti al 31.12.2016 ed a specifiche problematiche quali la vigenza delle previsioni di piano.
Art. 2	Nessun onere finanziario in quanto trattasi di norma che



Consiglio Regionale della Calabria

	consente mediante un termine di scadenza, l'adesione alla procedura semplificata riservata ai piccoli comuni con dimensionamento inferiore a 5000 abitanti e a recepire le richieste che sono pervenute da parte dei comuni nei numerosi incontri.
Art. 3	Nessun onere finanziario in quanto trattasi di norma che consente non limitare, mediante un termine di scadenza, l'adesione alla procedura a "consumo di suolo zero".
Art. 4	Nessun onere finanziario in quanto trattasi di norma nella quale sono riconosciuti meccanismi di premialità nella determinazione dei punteggi ai fini dell'accesso alle risorse della dei fondi comunitari.
Art. 6	Nessun onere finanziario in quanto trattasi di norma che stabilisce l'entrata in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.

Totale 0.00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo della proposta di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.		Euro
Art.		Euro
Art.		Euro
Art.		Euro
Art.		Euro

Missione	Programma	Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
			€	€	€	

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

I termini fissati dalla legge, inerenti l'adesione alle procedure semplificate di cui all'art. 27 ter e quater, sono scaduti al 31.12.2016 e dagli incontri tenutisi presso



Consiglio Regionale della Calabria

il Dipartimento Ambiente e Territorio è emersa la necessità di consentire tale adesione a tutti i comuni oltre tale data, al fine di rilanciare il principio di pianificazione a consumo di suolo zero, in coerenza gli orientamenti dell'Unione Europea e nazionali.

Ai sensi del vigente c.2 bis dell'art. 65 della L.R. 19/2002, alla data del 30 giugno 2017, decadono le previsioni degli strumenti urbanistici determinando, per i comuni calabresi che hanno avviato la procedura di pianificazione a consumo di suolo zero di cui all'art. 27 quater, l'insorgere di problematiche di gestione pianificatoria oltre che in materia di fiscalità sugli immobili, con evidenti ripercussioni sulla gestione dei bilanci comunali.

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
 - Programma n. _____

1.2 variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____



Consiglio Regionale della Calabria

- incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Tipologia n. _____

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Programma n. _____

1.4 imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente

- Programma n. _____

2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

2.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

- Anno _____,
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti – Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti- Titolo 1 spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti – Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 spese in conto capitale

2.1.2 utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

Anno _____, Programma n. _____



Consiglio Regionale della Calabria

2.2 variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

Titolo di Entrata _____, *Tipologia* _____ *Categoria* _____

incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

➤ Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Anno _____, Programma n. _____

2.4 imputazione esatta ad una o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 29 giugno 2017



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche all'art. 27 bis della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. All'articolo 27 bis della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. I comuni associati, ciascuno per il territorio di propria competenza, possono aderire alle procedure di cui agli articoli 27 ter e 27 quater.

3 ter. L'adesione alla procedura semplificata di cui all'articolo 27 ter determina l'automatica dissociazione del comune dal procedimento del PSA, che prosegue qualora permanga una pluralità di comuni associati. L'adesione alla pianificazione a consumo di suolo zero di cui all'articolo 27 quater, da parte di tutti o alcuni comuni dell'associazione, può avvenire solo previa verifica favorevole della coerenza tra gli obiettivi e strategie generali del piano in corso di redazione e gli esiti dell'analisi ricognitiva complessiva di cui al comma 3 dell'articolo 27 quater. Contestualmente alla delibera di adesione i comuni possono adottare il documento preliminare o recepire lo stesso se già adottato.

3 quater. Nel caso di dissociazione di alcuni comuni appartenenti all'associazione:

a) i comuni già beneficiari di contributi per la formazione dei piani possono utilizzare le somme già ricevute anche se hanno espresso l'adesione di cui al comma 3 bis;

b) i contributi liquidati al comune capofila e non ancora utilizzati sono rideterminati proporzionalmente e ripartiti tra i comuni interessati, ai quali sono, altresì, trasferiti gli atti, documenti ed elaborati, anche tecnici, prodotti.”.

Art. 2

(Modifiche all'art. 27 ter della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 27 ter della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) al comma 2 le parole “Entro il 31 dicembre 2016, il” sono sostituite dalla seguente: “Il”;

b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“11. I comuni già beneficiari di contributi per la formazione dei piani possono utilizzare le somme ricevute anche se aderiscono alla procedura di cui al presente articolo.”.



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 3

(Modifiche all'art. 27 quater della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 27 quater della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nei comuni che non hanno adottato il piano strutturale comunale o associato, il consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, può deliberare l'adesione al principio di "consumo di suolo zero" rivolgendo direttive per la redazione del Piano agli uffici comunali e ai redattori volte al perseguimento di tale obiettivo.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Successivamente alla delibera di adesione al principio di "consumo di suolo zero", il comune, ai fini dell'iter di formazione ed approvazione del piano strutturale, deve seguire le procedure di cui all'articolo 27, i cui termini, quale premialità, sono ridotti della metà. Nei procedimenti relativi al PSA la riduzione dei termini si applica solo nel caso di adesione di tutti i comuni dell'associazione. Tale riduzione non si applica per i pareri previsti dal d.lgs. n.152/2006, ove obbligatori.”;

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“5. Contestualmente alla delibera di adesione di cui al comma 2, i comuni possono adottare il documento preliminare o recepire lo stesso se già adottato, previa verifica, con esito favorevole, in ordine alla coerenza tra gli obiettivi e strategie generali del piano in corso di redazione e gli esiti dell'analisi ricognitiva di cui al comma 3.

6. I comuni già beneficiari di contributi per la formazione dei piani possono utilizzare le somme ricevute anche se aderiscono alla procedura di cui al presente articolo.”.

Art. 4

(Modifiche all'art. 65 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 65 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) al comma 1 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente “Nei casi di fusione di comuni il termine di approvazione di cui al primo periodo è fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di costituzione del nuovo ente.”;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“1 bis. Ai comuni che adempiono a quanto disposto dal comma 1 sono riconosciuti meccanismi di premialità nella determinazione dei punteggi ai fini dell'accesso alle risorse della programmazione dei fondi comunitari.”;

c) al comma 2 bis sono soppresse le parole “e, comunque, non oltre il 30 giugno 2017.”;



Consiglio Regionale della Calabria

d) al comma 2 ter sono soppresse le parole "e, comunque, non oltre il 30 giugno 2017,".

Art. 5
(Invarianza di spesa)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).